RACCOMANDAZIONE N. 3979/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA, originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando che con la raccomandazione n. 256/89/CECA (1), la Commissione ha sottoposto a sorveglianza comunitaria le importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che sussistono i motivi che inizialmente hanno indotto la Commissione a prendere detta misura, e che pertanto occorre prorogare e completare il sistema di sorveglianza onde avere informazioni più esaurienti sulle importazioni prevedibili e sulle condizioni alle quali esse vengono effettuate,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, elencati nell'allegato III, originari dei paesi terzi, è subordinata al rilascio di un documento d'importazione.

2. Fino a prova contraria fornita dall'importatore, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono considerati di prima scelta.

3. Il documento d'importazione è rilasciato o vistato dagli Stati membri, gratuitamente e per tutte le quantità richieste, immediatamente dopo la ricezione della domanda e comunque entro 10 giorni lavorativi dal deposito della domanda stessa debitamente compilata e corredata di due copie del o dei contratti d'acquisto che l'hanno motivata e della o delle conferme dell'ordinazione da parte del venditore. Se l'autorità che rilascia le licenze lo richiede, devono essere presentati l'originale di tali documenti, nonché la fattura pro forma.

4. L'applicazione del paragrafo 1 non preguidica il mantenimento delle restrizioni quantitative applicate dagli Stati membri per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di determinati paesi terzi.

5. Il periodo di validità del documento d'importazione è fissato a tre mesi, fatta salva un'eventuale modifica del regime d'importazione in vigore.

Articolo 2

1. Nella domanda dell'importatore devono essere indicati i seguenti dati:

a) nome, indirizzo, professione, numero di telefono e numero di telex dell'importatore;

b) designazione della merce e indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata (2);

c) paese d'origine;

d) paese di provenienza;

e) peso netto per lotto;

f) moneta e valore (cif o daf) fatturato;

g) data e luogo di sdoganamento previsti;

h) se del caso, caratteristiche dettagliate atte a dimostrare che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati.

2. L'importatore deve inoltre fornire le seguenti informazioni complementari:

A. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato I (importazione diretta):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le specificazioni esatte e, se del caso, il carattere di seconda scelta o l'eventuale destinazione alla costruzione navale, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna;

b) il prezzo franco consegna per tonnellata, IVA esclusa, indicando gli extra, le riduzioni, nonché le spese di trasporto tra il punto di parità stabilito e il luogo di consegna;

c) l'indicazione:

i) del listino del produttore del paese d'origine scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino, o

ii) del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino, o

iii) se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, compresa la data.

(1) GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 49.

(2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

B. Per i prodotti originari e in provenienza diretta da uno dei paesi elencati nell'allegato II (importazione diretta):

a) la designazione commerciale dei prodotti, comprese le specificazioni esatte e, se del caso, il carattere di seconda scelta o l'eventuale destinazione alla costruzione navale, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna;

b) il prezzo franco consegna per tonnellata, IVA esclusa, indicando tutti gli elementi che hanno consentito di calcolare il prezzo franco consegna, in particolare gli extra, le riduzioni e le spese di trasporto fino al luogo di consegna;

c) l'indicazione:

i) del listino del produttore comunitario scelto per calcolare il prezzo franco consegna, precisando la data di detto listino,

ii) o, se del caso, dell'offerta del paese terzo sulla quale è stato effettuato un allineamento, completa di tutti gli elementi necessari per la sua individuazione, compresa la data;

d) l'indicazione per i prodotti di cui al codice NC 7201, del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto.

C. Per i prodotti originari di uno dei paesi elencati negli allegati I e II, ma provenienti da qualsiasi paese terzo diverso da quello d'origine (importazione indiretta), e per i prodotti originari di un paese terzo non elencato negli allegati I e II:

a) la designazione completa corrispondente a quella dell'elenco dei prodotti cui si applicano i prezzi di base in vigore, nonché l'indicazione dell'esportatore e del luogo di consegna;

b) il prezzo cif o daf frontiera comunitaria, per tonnellata, espresso nella valuta del contratto e comprendente i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico;

c) l'indicazione, per i prodotti di cui al codice NC 7201, del nome e dell'indirizzo dell'eventuale acquirente finale, se noto.

3. L'importatore dichiara che, per l'operazione commerciale, né lui stesso né l'aquirente beneficiano di alcuna riduzione, sconto o altra forma di rimborso non previsti dal contratto relativo a detta operazione e che non ne beneficeranno nemmeno in futuro.

4. L'importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento d'importazione è esatta.

5. L'importatore deve precisare se la sua domanda riguarda una fornitura per la quale ha già presentato una precedente domanda di rilascio del documento d'importazione.

Articolo 3

1. In occasione del rilascio di un documento d'importazione per i prodotti originari dei paesi di cui agli allegati I o II, gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza:

— fra il prezzo franco consegna risultante dall'applicazione del listino di riferimento e

— il prezzo franco consegna calcolato in base al contratto o alla fattura pro forma.

Essi trasmettono inoltre tutti i documenti necessari, in particolare le copie delle domande di documento d'importazione, dei contratti d'acquisto e delle conferme di ordinazione da parte del venditore, ogniqualvolta la differenza di prezzo constatata sia rilevante oppure riguardi un'ingente quantità di merce.

2. In occasione del rilascio di un documento d'importazione per i prodotti originari:

— di paesi terzi diversi da quelli elencati negli allegati I e II,

— di un paese elencato negli allegati I o II, ma provenienti da un paese terzo diverso da quello di origine (importazione indiretta),

gli Stati membri comunicano alla Commissione la differenza in ecu per tonnellata:

— fra il prezzo base pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

— e il prezzo cif o daf frontiera comunitaria, compresi i dazi doganali applicabili, nonché le spese di scarico.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese, la quantità e gli importi (calcolati sulla base dei prezzi cif o daf) per i quali sono stati rilasciati i documenti d'importazione nel mese precedente.

4. Le comunicazioni degli Stati membri devono contenere:

a) la ripartizione per paese d'origine;

b) per paese d'origine, la ripartizione per prodotto secondo la nomenclatura combinata;

c) per paese d'origine, l'indicazione distinta dei quantitativi relativi a prodotti di seconda scelta o declassati;

d) l'indicazione distinta, all'interno del totale per paese d'origine e per prodotto, dei quantitativi che non sono stati importati direttamente dal paese d'origine, con l'indicazione del paese di provenienza.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif o daf, per i quali i documenti d'importazione sono scaduti nel mese precedente senza essere stati utilizzati totalmente o in parte ;

b) i quantitativi e i valori calcolati sulla base del prezzo cif o daf, per i quali nel mese precedente è stato chiesto il rinnovo totale o parziale dei documenti d'importazione precedentemente rilasciati.

Articolo 4

La presente raccomandazione è applicabile durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Austria
Finlandia
Norvegia
Svezia

ALLEGATO II

Brasile
Bulgaria
Cecoslovacchia
Polonia
Romania
Ungheria

ALLEGATO III

7201 10 11	7208 22 99	7209 23 90
7201 10 19	7208 23 10	7209 24 10
7201 10 30	7208 23 91	7209 24 91
7201 10 90	7208 23 99	7209 24 99
7201 20 00	7208 24 10	7209 31 00
7201 30 10	7208 24 90	7209 32 10
7201 30 90	7208 31 00	7209 32 90
7201 40 00	7208 32 10	7209 33 10
	7208 32 30	7209 33 90
7202 11 10	7208 32 51	7209 34 10
7202 11 90	7208 32 59	7209 34 90
7202 99 11	7208 32 91	7209 41 00
	7208 32 99	7209 42 10
7203 90 00	7208 33 10	7209 42 90
	7208 33 91	7209 43 10
7204 50 10	7208 33 99	7209 43 90
7204 50 90	7208 34 10	7209 44 10
	7208 34 90	7209 44 90
7206 10 00	7208 35 10	7209 90 10
7206 90 00	7208 35 91	
	7208 35 93	7210 11 10
7207 11 11	7208 35 99	7210 12 11
7207 11 19	7208 41 00	7210 12 19
7207 12 11	7208 42 10	7210 20 10
7207 12 19	7208 42 30	7210 31 10
7207 19 11	7208 42 51	7210 39 10
7207 19 15	7208 42 59	7210 41 10
7207 19 31	7208 42 91	7210 49 10
7207 20 11	7208 42 99	7210 50 10
7207 20 15	7208 43 10	7210 60 11
7207 20 17	7208 43 91	7210 60 19
7207 20 31	7208 43 99	7210 70 11
7207 20 33	7208 44 10	7210 70 19
7207 20 51	7208 44 90	7210 90 31
7207 20 55	7208 45 10	7210 90 33
7207 20 57	7208 45 91	7210 90 35
7207 20 71	7208 45 93	7210 90 39
	7208 45 99	
7208 11 00	7208 90 10	7211 11 00
7208 12 10		7211 12 10
7208 12 91	7209 11 00	7211 12 90
7208 12 99	7209 12 10	7211 19 10
7208 13 10	7209 12 90	7211 19 91
7208 13 91	7209 13 10	7211 19 99
7208 13 99	7209 13 90	7211 21 00
7208 14 10	7209 14 10	7211 22 10
7208 14 90	7209 14 90	7211 22 90
7208 21 10	7209 21 00	7211 29 10
7208 21 90	7209 22 10	7211 29 91
7208 22 10	7209 22 90	7211 29 99
7208 22 91	7209 23 10	7211 30 10

7211 41 10	7218 90 13	7224 10 00
7211 41 91	7218 90 15	7224 90 11
7211 49 10	7218 90 19	7224 90 30
7211 90 11	7218 90 50	
		7225 10 10
7212 10 10	7219 11 10	7225 10 91
7212 10 91	7219 11 90	7225 10 99
7212 21 11	7219 12 10	7225 20 11
7212 29 11	7219 12 90	7225 20 19
7212 30 11	7219 13 10	7225 20 30
7212 40 10	7219 13 90	7225 30 00
7212 40 91	7219 14 10	7225 40 10
7212 50 31	7219 14 90	7225 40 30
7212 50 51	7219 21 10	7225 40 50
7212 60 11	7219 21 90	7225 40 70
7212 60 91	7219 22 10	7225 40 90
	7219 22 90	7225 50 00
7213 10 00	7219 23 10	7225 90 10
7213 20 00	7219 23 90	
7213 31 00	7219 24 10	7226 10 10
7213 39 00	7219 24 90	7226 10 30
7213 41 00	7219 31 10	7226 20 10
7213 49 00	7219 31 90	7226 20 31
7213 50 00	7219 32 10	7226 20 51
	7219 32 90	7226 20 71
7214 20 00	7219 33 10	7226 91 00
7214 30 00	7219 33 90	7226 92 10
7214 40 10	7219 34 10	7226 99 11
7214 40 91	7219 34 90	7226 99 31
7214 40 99	7219 35 10	
7214 50 10	7219 35 90	7227 10 00
7214 50 91	7219 90 11	7227 20 00
7214 50 99	7219 90 19	7227 90 10
7214 60 00		7227 90 90
	7220 11 00	
7215 90 10	7220 12 00	7228 10 10
	7220 20 10	7228 10 30
7216 10 00	7220 90 11	7228 20 11
7216 21 00	7220 90 31	7228 20 19
7216 22 00		7228 20 30
7216 31 00	7221 00 10	7228 30 10
7216 32 00	7221 00 90	7228 30 90
7216 33 00		7228 60 10
7216 40 10	7222 10 11	7228 70 10
7216 40 90	7222 10 19	7228 70 31
7216 50 10	7222 10 91	7228 80 10
7216 50 90	7222 10 99	7228 80 90
7216 90 10	7222 30 10	
	7222 40 11	7301 10 00
7218 10 00	7222 40 19	
7218 90 11	7222 40 30	